



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO**

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di conto iscritto al n. 32717 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 68892 reso da Valeria GAMBERONI, quale economo del Comune di Alonte (VI), per l'esercizio 2019 (01.08.2019 – 31.12.2019), depositato in data 27.08.2020;

**Vista** la relazione n. 451/2025 del 26.08.2025 del Magistrato istruttore del conto;

**Vista** la memoria dell'agente contabile depositata in data 23.03.2026;

**Esaminati** gli atti di causa;

**Udito**, all'udienza pubblica del 16 aprile 2026 - tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella e data per letta la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo.

## SVOLGIMENTO IN FATTO

**1.** Con relazione n. 451/2025 del 26.08.2025, il Magistrato istruttore del conto n. 68892 reso da Valeria GAMBERONI, quale economo del Comune di Alonte (VI), per l'esercizio 2019 (01.08.2019 – 31.12.2019), depositato in data 27.08.2020, dopo aver richiamato la disciplina del servizio di economato contenuta nel regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 12 del 14.04.2016, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

- il documento, redatto su mod. 23 del d.P.R. n. 196/1994, portava la sottoscrizione dell'agente, Valeria Gamberoni, in data 30.01.2020 e, in pari data, anche il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario, coincidente con l'agente, in violazione del principio di alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato, da cui discende l'assenza di idonea parificazione del conto giudiziale;

- mancava il verbale di passaggio delle consegne tra l'agente cessante, Giuseppe Bonato, e l'agente subentrante, dott.ssa Valeria Gamberoni, adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 182 del R.D. n. 827/1924, anche in assenza di una giacenza di cassa;

- non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'Organo di controllo interno prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c..

**3.** Alla luce delle considerazioni svolte, il Magistrato istruttore sottoponeva il conto all'esame della Sezione, concludendo, allo stato, per una declaratoria di irregolarità senza discarico per l'agente.

**4.** Con memoria depositata in data 23 marzo 2026, l'agente contabile ha ricostruito in modo puntuale la gestione del servizio di economato relativa

agli ultimi cinque mesi dell'anno 2019 ed evidenziato la grave carenza di personale addetto all'area e la situazione di vacanza della segreteria comunale dell'Ente, alla quale era seguita l'assegnazione di un incarico di reggenza a scavalco dal 30.11.2019 al 31.03.2020 e di un incarico di vicesegretario fino al 30.04.2020.

Ha, quindi, concluso per l'approvazione del conto e il discarico, seppur in presenza delle irregolarità formali contestate, stante la sostanziale regolarità della gestione, in conformità all'orientamento assunto da altra Sezione della Corte dei conti (Campania, sentt. n. 88, 89, 90/2024).

4. All'odierna udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

5. Nella fattispecie in esame la Sezione è chiamata a decidere in ordine alle asserite irregolarità del conto giudiziale n. 68892, reso dall'agente contabile Valeria Gamberoni, in qualità di economo del Comune di Alonte (VI) per l'esercizio 2019 (01.08.2019-31.12.2019).

6. Ciò posto, con priorità logico-giuridica, il Collegio ritiene di dover esaminare la questione pregiudiziale relativa alla sussistenza del requisito di procedibilità del giudizio, rappresentato dall'attestazione di parifica del conto con le scritture contabili dell'ente, prevista dall'art. 140, co. 1, c.g.c..

Dalla relazione istruttoria risulta che si è determinata una non ammissibile coincidenza tra il soggetto che ha reso il conto e quello che lo ha parificato, avendo la dott.ssa Gamberoni sottoscritto il rendiconto in qualità di economo comunale e, contestualmente, apposto sullo stesso documento contabile il visto di regolarità amministrativo-contabile, oltre ad aver adottato la relativa

determinazione di parifica, nella diversa veste di Responsabile del Servizio finanziario dell'ente locale.

Tale sovrapposizione di ruoli non è, infatti, compatibile con il generale principio di alterità, posto a garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali, in quanto lo svolgimento dell'attività di verifica della correttezza della gestione, riprodotta nel conto giudiziale, presuppone l'intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il rendiconto; diversamente opinando, l'Amministrazione non avrebbe modo di controllare ed eventualmente contestare le risultanze dello stesso (cfr., *ex multis*, Sez. Emilia-Romagna, sentenza-ordinanza n. 52/2024; Sez. Veneto, sent. n. 374/2025).

Al riguardo occorre prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento che si sostanzia nelle previsioni di cui agli artt. 139 e seguenti del c.g.c.

In particolare, l'art. 139, comma 2, c.g.c. prevede che *“l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”*.

Vengono, altresì, in rilievo l'art. 140, comma 1, c.g.c., secondo cui *“il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente (...)”* e l'art. 145, comma 3, c.g.c., ai sensi del quale *“il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione dell'amministrazione, procede all'esame del conto”*.

Da tale quadro normativo si evince che la parificazione del conto da parte

dell'amministrazione costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo.

Più in particolare, l'Amministrazione di appartenenza del contabile, con la parifica, accerta le risultanze del conto oppure solleva contestazioni, possibilità, quest'ultima, da ritenersi sostanzialmente elusa dalla coincidenza tra agente contabile e titolare del potere di verifica.

Il principio di alterità impone, infatti, la diversità soggettiva tra controllore e controllato in relazione a tutte le fasi che contraddistinguono la gestione, quale presupposto per una verifica effettiva e attendibile da parte dell'Ente della correttezza della gestione contabilmente esposta nel conto giudiziale.

Ne consegue che laddove la parifica del conto provenga dallo stesso agente contabile non può dirsi che la stessa sia stata eseguita, non realizzandosi, in tal modo, le finalità che le sono proprie, di garanzia della corretta gestione dei conti giudiziali, nell'ottica della dovuta salvaguardia delle risorse pubbliche.

Il Collegio ritiene, quindi, di condividere le considerazioni svolte sul punto dal Magistrato istruttore, per cui nel caso in cui l'agente contabile sia l'unico dipendente assegnato al Servizio finanziario o, comunque, come dedotto dalla dott.ssa Gamberoni, il solo soggetto cui poteva essere assegnata la cassa economale, competente per il rilascio del visto di parifica e per l'espletamento di tutte le attività di controllo/verifica latamente intese deve ritenersi il Segretario comunale – in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del T.U.E.L. – o comunque, in via residuale, il Sindaco (quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune ex art.

50 T.U.E.L.), salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall'ente locale interessato nell'ambito della propria sfera di autonomia (cfr. Sez. Sicilia, sent. n. 837/2022).

Non assumono, pertanto, rilievo le argomentazioni dispiegate sul punto dall'agente contabile, non solo alla luce del predetto quadro normativo, ma anche per il fatto che il decreto sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'area amministrativa-finanziaria (n. 12 del 26.07.2019) già prevedeva che, per i casi di sua assenza o impedimento, i relativi poteri sarebbero stati assunti, in via sostitutiva, dal Responsabile dell'area tecnica, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di affidare, in concreto, l'attività di parifica del conto al Segretario comunale, destinatario di una reggenza a scavalco, presso il medesimo ente, dal 30.11.2019 al 31.03.2020.

**7.** In ragione delle suesposte considerazioni, data la connotazione dell'adempimento quale condizione di procedibilità dell'esame del conto e accertata, in concreto, l'assenza di idonea parificazione, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile (cfr., da ultimo, Sez. Campania, sent. 589/2024), restando conseguentemente assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate in sede istruttoria e nella memoria difensiva in relazione alla regolarità della gestione.

**8.** Quanto, poi, alla relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., questa non risulta prodotta, ma tale carenza non può essere addebitata all'agente contabile, bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. Veneto, sent. n. 198/2024). Con riferimento, poi, al contenuto della citata relazione, il Collegio fa espresso rinvio all'ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023,

secondo cui la stessa “*dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione*”.

**9.** Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.

**P.Q.M.**

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio iscritto al **n. 32717** del registro di Segreteria.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2026.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Elisa Borelli

Marta Tonolo

*(f.to digitalmente)*

*(f.to digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 03.06.2026

Il Funzionario preposto

*(f.to digitalmente)*

Nadia Tonolo